

Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa

Il Direttore Generale

Protocollo n° AMB/DAM/04/60287

del **28 LUG. 2004**

Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna

Ai Responsabili dei Servizi Tecnici di Bacino

p.c. Alle Federazioni regionali in Emilia-Romagna di Ordini/Collegi delle professioni tecniche

LORO SEDI

Oggetto: Sopraelevazioni di edifici. Certificazione ex art. 90 del DPR 380/01. Legge regionale n.7/04, art. 26.

In data 15 aprile 2004 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna la legge 14 aprile 2004, n.7 *Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali.*

L'articolo 26 di tale legge regionale afferma che *"Le sopraelevazioni consentite ai sensi dell'articolo 90 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono certificate secondo le modalità procedurali dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002."*

Pertanto a far data dal 30 aprile 2004 gli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti, comprese le sopraelevazioni di parti dell'edificio di altezza inferiore a quella massima, sono soggetti ad autorizzazione sismica preventiva per l'inizio dei lavori, nell'ambito della quale è effettuata la certificazione prevista dall'art.90 comma 1 del DPR 380/2001.

L'art. 26 applica alla certificazione richiesta dalla legislazione statale quale fase del procedimento autorizzatorio le modalità procedurali previste dall'art. 36 della L.R.31 del 2002 per l'autorizzazione preventiva. E' affermata pertanto la competenza del Comune a rilasciare la certificazione dell'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico e il numero massimo di piani che è possibile realizzare in conformità agli strumenti urbanistici e alle norme tecniche sismiche, così come specificamente attestato e documentato dal progettista incaricato dal committente.

Il supporto dei Servizi Tecnici di Bacino, sempre assicurato nell'ambito di una interpretazione estensiva del concetto di controllo di cui all'art. 149 della L.R.

3/99 fondata sulla volontà di accompagnare e sostenere la delega delle funzioni in materia sismica, sarà fornito, ove necessario, nell'espletamento del procedimento autorizzatorio nel quale si colloca la certificazione di cui in oggetto.

Essendo la certificazione per le sopraelevazioni una fase del procedimento di autorizzazione, la stessa non sarà richiesta per le sopraelevazioni ricadenti in zone dichiarate a bassa sismicità.

Considerando a parte gli interventi di sopraelevazione in edifici di rilevante interesse pubblico, per i quali è in via transitoria (art. 36, comma 6 L.R.31/2002) ancora previsto un controllo sistematico (accertamenti in corso d'opera e di "conformità sismica" a lavori strutturali ultimati), in tutti gli altri casi alla certificazione, che si inserisce nel procedimento autorizzatorio, non devono seguire da parte del Comune controlli (in corso d'opera e finale), che restano comunque nella responsabilità delle figure tecniche incaricate dal committente.

Stante il merito della norma statale, espressamente riferito a "... numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e ... idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico" (comma 2 dell'art. 90 del DPR 380/01), si ritiene che debbano essere soggetti ad autorizzazione e certificazione solo gli interventi di sopraelevazione che prevedano la realizzazione, anche parziale, di un nuovo piano in elevazione. Conseguentemente, sono soggetti alla procedura del deposito con controllo a campione:

- a) gli interventi di semplice innalzamento della quota d'imposta della copertura finalizzati a obiettivi di miglioramento sismico nel rispetto dei regolamenti edilizi vigenti;
- b) altri interventi che, nel rispetto di quanto previsto dal punto C.2. e C.3. del D.M. 16/01/1996, prevedano – al di sopra dell'impalcato piano di copertura – la realizzazione di un tetto leggero a falde inclinate con pendenze minime e senza sostanziale variazione della quota d'imposta e, quindi, senza realizzazione di un piano in più.

Inoltre, non si considerano soggetti ad autorizzazione e certificazione gli interventi di ristrutturazione con sopraelevazione conseguenti a demolizione e ricostruzione completa del fabbricato, nonché quegli interventi con soluzioni progettuali che prevedano l'inserimento di una nuova struttura (ad es. in c.a. e/o acciaio in un edificio esistente in muratura) alla quale risulti affidata per intero, dalle fondazioni alla copertura, la capacità di resistere alle azioni statiche e sismiche di progetto.

Per favorire una migliore e omogenea diffusione delle informazioni e comportamenti uniformi, i Comuni possono richiedere, qualora lo ritengano utile, un incontro collegiale al Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente.

Distinti saluti.

GM/DB

Il Direttore Generale
Dott.ssa Leopolda Boschetti